

# **TI\_GERICHTE 11.1995.69 vom 20. Juli 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-07-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1995.69](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.69)

FR: TI\_GERICHTE 11.1995.69 du 20 juillet 1995

IT: TI\_GERICHTE 11.1995.69 del 20 luglio 1995

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le misure provvisoriale adottate dal Pretore giusta l'art. 145 cpv. 2 CC sono emanate in procedura sommaria (art. 376 cpv. 1 lett. a CPC). Ora l'art. 382 cpv. 1 CPC stabilisce che solo i provvedimenti cautelari preceduti da contraddittorio possono essere impugnati. Per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale (cfr. art. 395 CPC), indetta dopo l'eventuale istruttoria (Rep. \_\_\_\_\_ 280 consid. 1 con rinvii). Tale giurisprudenza è sempre stata confermata dal Tribunale di appello (da ultimo: I CCA 7 ottobre 1993 i re T./ CDM SA e V SA; Cocchi/Trezzini, CPC annotato n. 2 ad art. 382). La ricevibilità dell'appello, che non è stata contestata dalle parti, va nondimeno verificata d'ufficio, come quella di ogni singolo atto processuale (art. 95 n. 5 CPC). Orbene nel caso concreto il Pretore, dopo l'udienza del 21 aprile 1994, ha richiamato dall'autorità fiscale e esecutiva documenti, sulle cui risultanze le parti non hanno potuto esprimersi. Senonché il Pretore, dopo la discussione si è riservato di giudicare senza ulteriore contraddittorio (cfr. verbale 21 aprile 1994 pag. 8). Le parti, entrambe assistite da legali, hanno sottoscritto il verbale d'udienza senza sollevare obiezioni sul modo di procedere adottato, ragione per cui si può ritenere che lo hanno autorizzato a statuire sulle domande provvisoriale senza procedere alla discussione finale. Gli appelli sono pertanto ricevibili.

### **E. 2**

I due appelli introdotti da \_\_\_\_\_ hanno la medesima natura, la medesima origine, si fondano sugli stessi fatti e sono in un certo senso dipendenti l'uno dall'altro. Si giustifica pertanto trattarli nell'ambito di un'unica sentenza. I. Sull'appello principale contro il decreto del 7 giugno 1994

### **E. 3**

Preliminarmente l'appellata chiede la verifica della tempestività dell'appello. Il decreto impugnato, datato 7 giugno 1994, è stato intimato per raccomandata lo stesso giorno ed è stato ricevuto dall'appellante il giorno successivo (come egli stesso ammette nell'atto di appello a pagina 2). Ne discende che l'appello introdotto il 20 luglio 1994 direttamente a questa Camera e trasmesso il giorno successivo alla Pretura di Mendrisio Nord, è tempestivo (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 308).

### **E. 4**

L'appellante censura anzitutto il contributo alimentare di fr. 3'228.60 per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 ottobre 1993., da un canto poichè il riconoscimento retroattivo del contributo non è giustificato, l'istanza di misure cautelari essendo stata presentata solo nel mese di agosto 1993 e dall'altro poichè egli ritiene di non dovere più nulla a titolo di contributi alimentari per quel periodo, avendo i coniugi sottoscritto il 10 novembre 1993 un accordo giudiziale mediante il quale egli si impegnavo a versare un contributo alimentare di fr. 2'500.-. Analoga critica egli solleva per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 gennaio 1994, ritenuto che l'istanza di modifica del contributo alimentare è stata introdotta nel mese di febbraio 1994. Dal fascicolo processuale risulta che all'udienza del 10 novembre 1993 le parti, dopo ampia discussione, hanno sottoscritto a verbale una convenzione in cui il marito si impegnavo a versare un contributo di fr. 2'500.- mensili per la moglie e il figlio (act. \_\_\_\_\_). Il Pretore avrebbe potuto rifiutare l'omologazione dell'accordo ( Böhler/Spühler in: Berner Kommentar, 3 a edizione, nota 426 segg. ad art. 145), ciò che tuttavia non ha fatto (ha firmato anzi il verbale di udienza senza intervenire). Certo, l'intesa era subordinata alla condizione che la moglie potesse mantenere il posto di lavoro presso la \_\_\_\_\_, dove percepiva fr. 500.- mensili, e che non dovesse assumere oneri di locazione. Ma proprio per la decadenza della seconda condizione la moglie ha postulato il 22 febbraio 1994 la modifica dell'assetto cautelare, in modo da ottenere un aumento del contributo pari all'entità della nuova pigione. Il che era senz'altro proponibile, ma non con effetto retroattivo alla stipulazione dell'accordo ( Böhler/Spühler , op.cit., note 438 e 445 ad art. 145). Ne segue che, per quanto riguarda il contributo alimentare relativo al periodo dal 1° giugno 1993 all'introduzione dell'istanza (22 febbraio 1994), il Pretore non poteva più modificare a posteriori l'assetto provvisorio. Nella fattispecie si giustifica tuttavia una piccola eccezione, nel senso che appare giusto far decorrere la modifica dal 1° febbraio 1994. La convenzione infatti era espressamente subordinata alla condizione che la moglie potesse usufruire gratuitamente dell'alloggio coniugale (clausola n. 3). Già il 19 gennaio 1994 essa ha scritto al marito, tuttavia, comunicandogli che l'immobile sarebbe stato oggetto di imminente esecuzione forzata e che quindi si sarebbe dovuta trasferire con il figlio in un appartamento (doc. L). Da quel momento il marito era perfettamente cognito che una delle condizioni cui era vincolato l'accordo del 10 novembre 1993 era decaduta, ciò che giustifica di far decorrere la modifica dal 1° febbraio 1994. Entro questi limiti l'appello è fondato e il decreto cautelare dev'essere riformato.

## **E. 5**

L'appellante chiede che il contributo a favore del figlio sia ridotto a fr. 850.- mensili dal 1° febbraio 1994. Il Pretore, sulla base delle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, ha fissato il contributo in fr. 990.-. L'appellante non spende una parola per motivare la prospettata riduzione del contributo a favore del figlio, ciò che rende il gravame irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC). Il principio inquisitorio imposto dal diritto federale in materia di filiazione è destinato infatti, e in primo luogo, a tutelare gli interessi del minore, non del genitore. Trattandosi di fissare i contributi di mantenimento - mera questione patrimoniale - l'intervento del giudice a tutela del genitore è limitato nei casi in cui l'offerta del genitore al figlio è manifestamente eccessiva o sproporzionata (DTF dell'11 marzo 1993 in re C., consid. 2b). Se non ricorrono tali estremi il giudice non è abilitato a ridurre un contributo alimentare di mantenimento. In concreto la somma destinata al figlio, calcolata dal Pretore in applicazione delle note raccomandazioni, e corrispondente al fabbisogno medio in denaro per un ragazzo dell'età di \_\_\_\_\_, non appare affatto eccessiva o sproporzionata. In assenza di una valida - ovvero motivata -

censura dell'obbligato, questa Camera non può quindi ridurre l'importo fissato dal primo giudice. In proposito l'appello sfugge a un esame di merito.

#### **E. 6**

L'appellante chiede dipoi di essere esonerato dal versamento di un contributo per la moglie, sempre dal 1° febbraio 1994. a) In merito ai contributi dovuti tra coniugi, giova preliminarmente rilevare che la metodica per il calcolo del contributo alimentare è stabilita dal diritto federale e va applicata d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Si procede dapprima alla determinazione del fabbisogno di tutta la famiglia, prendendo come punto di partenza per le necessità dei coniugi i minimi essenziali fissati secondo i principi validi in materia esecutiva (DTF 114 II 304; SJ 1992 380). Le spese per l'elettricità, la luce, il telefono e simili (ad esempio l'abbonamento TV via cavo) non rientrano nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi (I CCA 28.12.1992 in re S./S.; cfr. Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edita dalla CEF), né nel fabbisogno "allargato" definito dal Tribunale federale. Nel fabbisogno minimo va inoltre tenuto conto dei rispettivi oneri fiscali per il corrente periodo d'imposta e dei premi d'assicurazione relativi alla copertura di rischi d'interesse per l'intera comunione domestica (DTF 114 II 393; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 11 ad art. 163 CC). L'onere fiscale, in assenza di dati attendibili può essere prudentemente stimato, non essendo compito dell'autorità giudiziaria, in procedura sommaria, di procedere al suo calcolo. L'eccedenza che ne dovesse risultare dopo aver dedotto dal reddito complessivo della famiglia la somma dei fabbisogni dei coniugi e dei figli, va ripartita tra i coniugi in linea di principio in ragione di metà ciascuno (DTF 119 II 319; 114 II 31 consid. 7; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 26 ad art. 176 CC). b) I rispettivi fabbisogni devono essere corretti d'ufficio stralciando tutto quanto non rientra nella definizione di fabbisogno dianzi citata, ossia la posta relativa all'elettricità stimata in fr. 150.-. Il fabbisogno della moglie dev'essere corretto di conseguenza.

#### **E. 7**

Il Pretore ha valutato in fr. 8'900.- il reddito complessivo della famiglia (fr.7'800.- per il marito e fr. 1'110.- per la moglie). Deducendo dal citato reddito i rispettivi fabbisogni, valutati in fr. 2'748.95 per la moglie, fr. 990.- per il figlio e fr. 5'489.75 per il marito e risultandone un ammanco di fr. 328.70, il primo giudice ha riconosciuto alla moglie un contributo di fr. 1'320.25, corrispondente all'eccedenza del marito, già dedotto il contributo per il figlio. a) L'appellante rimprovera dapprima al Pretore di aver determinato in modo errato il suo reddito, che ritiene essere di fr. 7'244.55. La censura è priva di fondamento se solo si considera che il primo giudice ha tenuto conto della quota parte di tredicesima che il marito, impiegato \_\_\_\_\_, notoriamente percepisce. Il reddito dell'appellante, fissato dal Pretore in fr. 7'800.- mensile merita pertanto piena conferma. b) L'appellante insorge contro la determinazione del suo fabbisogno, calcolato dal Pretore in fr. 5'489.75 mensili. Egli lamenta che il primo giudice non ha tenuto conto dei pasti presi fuori domicilio stimati in fr. 180.-, dei costi per telefono, telefax, materiale informatico e spostamenti diversi per fr. 500.-, dei costi per il contratto leasing dell'autovettura, nonché dei costi relativi all'utilizzazione della stessa per fr. 1'200.-. Egli chiede inoltre che gli oneri fiscali siano fissati in fr. 1'100.- e che la decurtazione operata dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti sul suo salario a seguito di un pignoramento sia fissata in fr. 730.-. In sostanza egli ritiene che il suo fabbisogno ammonti a fr. 6'135.-. c) In merito all'importo di fr. 500.- esposto per spese di telefono, telefax, materiale informatico, l'appellante non dà alcun ragguaglio. Egli

afferma che queste spese sono connesse a un lavoro di ricerca per il quale egli deve mantenere regolari contatti con altri ricercatori e scienziati in Svizzera tedesca e all'estero. Analogo discorso è stato esposto per le spese dovute all'utilizzazione dell'autovettura, che il Pretore ha riconosciuto in fr. 820.- (fr. 570.- per il leasing e fr. 250.- per le assicurazioni). In linea di principio, in mancanza di elementi che rendano verosimile la pretesa, queste spese non sono riconosciute. Certo agli atti figurano una bolletta telefonica e una bolletta per tassa di teleinformatica, nonché fatture per le spese di riparazione dell'autovettura, ma queste spese non rendono ancora attendibile che la pretesa avanzata sia connessa all'esercizio della professione. Ciò nonostante, e sulla scorta della sentenza del 27 maggio 1994 con la quale la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello ha riconosciuto all'appellante l'importo di fr. 500.- per spese varie e fr. 1'060.- per le spese relative all'utilizzazione dell'autovettura, in questa sede si può, in via del tutto eccezionale, stimare prudenzialmente in fr. 1'000.- le spese d'utilizzazione dell'autovettura e in fr. 130.- quelle per le altre spese professionali. Tenuto conto che ad entrambi i coniugi va garantito - in quanto possibile e di massima (cioè fatte salve circostanze che giustifichino altre soluzioni : DTF 114 II 26, con riferimento a 111 II 106 e 115 II 424) - un tenore di vita tra di loro equivalente e uguale a quello precedente la sospensione della comunione domestica, nella fattispecie non si giustifica di riconoscere importi superiori, poiché verrebbe a crearsi un ammanco. Resta inteso, in ogni caso e come già deciso dalla CEF, che queste spese sono riconosciute sino al 31 agosto 1994, dopo di che esse non sono più computate nel fabbisogno dell'appellante. Vista la sentenza 27 maggio 1994 della CEF, che ha ridotto da fr. 2'000.- a fr. 730.- l'eccedenza mensile pignorabile, la richiesta dell'appellante di computare quest'ultimo importo nel suo fabbisogno merita accoglimento. Quanto alle spese relative ai pasti consumati fuori domicilio, le stesse possono essere ammesse, ritenuta la lontananza del domicilio dal posto di lavoro, e sono pertanto fissate in fr. 180.- (fr. 9.- x 5 x 4), corrispondenti all'importo massimo riconosciuto dalla tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edita dalla CEF. Infine la voce oneri fiscali va prudenzialmente rivalutata in fr. 1'000.- per tenere conto della situazione (doc. I incarto fiscale richiamato). d) In conclusione il fabbisogno mensile del marito è valutato in fr. 5'310.- (minimo base fr. 1'025.-, locazione fr. 990.-, cassa malati fr. 255.-, pasti fuori domicilio fr. 180.-, spese professionali fr. 130.-, assicurazioni autovettura, spese di utilizzo e leasing autovettura fr. 1'000.-, pignoramento salario fr. 730.-, onere fiscale fr. 1'000.-). Quello della moglie, con lo stralcio della posta relativa all'elettricità, è fissato fr. 2'600.- e quello del figlio a fr. 990.-, per un totale complessivo di fr. 8'900.-.

## **E. 8**

L'appellante ritiene infine che il Pretore avrebbe dovuto computare alla moglie un reddito di fr. 3'500.- per tenere conto delle sue potenzialità di reddito. Essa dispone infatti di un diploma di fotografa e è di lingua madre tedesca. A torto. a) Giusta l'art. 163 CC l'obbligo di mantenimento della famiglia non incombe più prioritariamente al marito, ma ai coniugi in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze. Così la moglie non ha più una pretesa legale a essere di principio esentata dall'obbligo di assolvere un'attività lavorativa prestando il suo contributo con il governo della casa. In caso di separazione o di divorzio, il coniuge che non aveva sino ad allora esercitato un'attività lucrativa o che l'aveva esercitata solo in misura limitata, può essere tenuto, a seconda delle circostanze (in particolarità dell'età, della formazione professionale, dello stato di salute, del ruolo svolto in precedenza nell'ambito familiare e della durata del matrimonio) a riprendere o a estendere la propria attività lavorativa. Un tale obbligo può segnatamente intervenire nel caso in cui il reddito

del marito non è sufficiente per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate ( DTF 114 II 57 consid. 5; 302 consid. 3a). b) Ora in concreto, la moglie non ha mai esercitato un'attività lavorativa durante l'unione coniugale. Attualmente essa è impiegata presso il chiosco della stazione \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ quale venditrice e percepisce mensilmente uno stipendio di circa fr. 1'200.- (doc. S). Certo essa ha una formazione di fotografa, ma è ragionevolmente impensabile che alla sua età e dopo tanti anni essa possa riprendere senz'altro questa attività, considerata l'evoluzione tecnica nel settore. Sennonché, come visto in precedenza i fabbisogni della famiglia risultano coperti dagli attuali redditi dei coniugi e non vi è dunque motivo, quanto meno nella situazione attuale, per far obbligo alla moglie di estendere la sua attività remunerata. L'appello si rileva dunque infondato nella misura in cui vorrebbe calcolare un reddito superiore alla moglie. c) In conclusione, accertato un reddito della famiglia di fr. 8'900.- e un fabbisogno complessivo di fr. 8'900.-, non vi è eccedenza da suddividere. Il contributo alimentare a favore della moglie ammonterebbe quindi a fr. 1'650.- (fabbisogno della moglie fr. 2'750.- / reddito proprio fr. 1'100.-). Ne discende che l'appello principale dev'essere respinto. II. Sull'appello adesivo

### **E. 9**

Preliminarmente va rilevato che l'appello adesivo, nonostante l'opinione dell'appellante principale, è ammissibile anche nella procedura cautelare (I CCA 24.10.1991 in re C./C., massima pubblicata in Cocchi/Trezzini , op. cit. n. 7 ad art. 314 e n. 1 ad art. 382).

### **E. 10**

L'appellante adesiva chiede che il contributo a suo favore sia aumentato a fr. 2'500.-, contestando l'inserimento nel fabbisogno del marito dell'importo di fr. 2'000.-, corrispondente alla trattenuta operata dall'Ufficio esecuzione e fallimenti per i debiti da lui contratti. Essa, nel caso fossero ammessi questi debiti, ritiene che l'importo debba essere ridotto a fr. 730.- così come proposto dal marito, e reputa inoltre che il canone di locazione di fr. 990.- sia eccessivo per una persona sola. Orbene in linea di principio i debiti verso terzi non sono prioritari nei confronti del mantenimento della famiglia (Rep. \_\_\_\_\_92). Essi possono essere riconosciuti a determinate condizioni, se il mantenimento della famiglia è assicurato ( Bühler/Spühler , op. cit. n. 162 ad art. 145), oppure quando si tratta di spese decise in comune e che sono andate a beneficio di entrambi i coniugi ( Perrin in SJ 1993 437; Steinauer , in RFJ 1992 7). Nella fattispecie risulta che questi debiti sono in parte sorti in pendenza dell'unione coniugale (doc. 7), mentre altri riguardano debiti di imposte o oneri sociali (doc. 2), di modo che essi possono essere inseriti nel calcolo del fabbisogno del marito, ritenuto pure che, come che sia, il mantenimento della famiglia è assicurato. In merito alla richiesta di riduzione dell'onere in questione, la censura merita accoglimento. Come visto in precedenza (consid. 5c), il marito stesso ha proposto di ridurre a fr. 730.- la quota di pignoramento, ragion per cui essa viene ammessa in tale misura. Quanto all'onere di locazione, dal fascicolo processuale risulta che il marito ha locato un appartamento di tre locali a \_\_\_\_\_ per una pigione di fr. 990.-. E' vero che tale appartamento è adibito a abitazione familiare per due persone, ma una pigione di fr. 990.-, già comprensiva delle spese accessorie, non può essere definita eccessiva e non contravviene il principio della parità di trattamento dei coniugi. In conclusione, come dianzi visto (consid. 6c) il contributo alimentare a favore dell'appellante adesiva ammonta a fr. 1'650.-, di modo che è solo in questa misura che l'appello adesivo può essere accolto. III. Sull'appello contro il decreto del 10 giugno 1994

### **E. 11**

Con il decreto del 10 giugno 1994 il Pretore ha ordinato al Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino di trattenere sul salario del marito l'importo mensile di fr. 2'310.25 e di versarlo direttamente alla moglie. L'appellante, contestando di dovere un contributo alla moglie, e facendo valere di aver sempre versato regolarmente il contributo alimentare, ritiene la misura ingiustificata e ne chiede la revoca. A torto. Dagli atti risulta che il marito non ha sempre versato con regolarità i contributi dovuti (doc. N, O e lettera 6 aprile 1994 con copia del bonifico bancario), circostanza del resto confermata dallo stesso all'udienza del 21 aprile 1994 (cfr. verbali pag. 12). In queste circostanze, e tenuto conto della situazione debitoria dell'appellante, la richiesta di trattenuta dello stipendio merita tutela. D'altro canto le giustificazioni addotte nell'appello non sono tali da consentire la revoca del provvedimento, ritenuto che non vi è alcuna relazione tra il pagamento dei contributi alimentari e la necessità di aver a disposizione tutto il suo salario per ultimare il suo lavoro di ricerca. Si aggiunga che in assenza di un appello adesivo il decreto in questione non è modificato dall'odierno giudizio sull'ammontare del contributo alimentare.

IV. Sulle spese

### **E. 12**

Il parziale accoglimento dei due appelli giustifica una diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede. Dato che il marito si vede ottenere lo stralcio dell'obbligo di versare un contributo supplementare per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 gennaio 1994, ma che per il periodo successivo lo stesso, oltre a soccombere sul principio del contributo, vede aumentare a fr. 1'650.– quello a favore della moglie, si giustifica una suddivisione di in 1/3 a carico della moglie e di 2/3 a carico del marito, tenuto a rifondere fr. 350.– per ripetibili. In questa sede l'appellante principale ha ottenuto lo stralcio dell'obbligo di versare un contributo supplementare per il periodo antecedente il 31 gennaio 1994, ma perde sul principio del contributo stesso dopo questa data, motivo per cui si giustifica ripartire gli oneri processuali in ragione di metà ciascuno. Visto l'esito dell'appello adesivo gli oneri sono posti a carico della moglie in ragione di 1/3 e del marito in ragione di 2/3. Tenuto conto che il marito, limitatamente a quest'ultima procedura, beneficia dell'aiuto dello Stato per le spese legali, non si giustifica nel caso concreto di accordare ripetibili. Gli oneri dell'appello relativo alla trattenuta dello stipendio sono a carico dell'appellante, pure tenuto a rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.

### **E. 13**

Per quel che concerne l'istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio presentata dall'appellante principale il 4 luglio 1994, la stessa può essere accolta, visto che il richiedente non dispone di mezzi necessari e che il suo appello presentava probabilità di esito favorevole, almeno parziale. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio decorre però solo dal momento in cui è stato chiesto, non essendovi effetto retroattivo (Cocchi/Trezzini, CPC commentato, n. 6 ad art. 155). Tenuto conto dell'indigenza e della probabilità di esito favorevole, l'istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio presentata dalla moglie può essere integralmente accolta.